L. 19 ottobre 1970, n. 864 (1).

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127

dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Omissis

Convenzione 112

Convenzione sull'età minima di ammissione al lavoro dei pescatori

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi

riunitasi il 3 giugno 1959 nella sua quarantatreesima sessione,

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'età minima di ammissione al lavoro dei

pescatori, questione compresa nel quinto punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale.

adotta, oggi diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sarà

denominata «Convenzione sull'età minima dei pescatori, 1959»:

Art. 1

1. Agli effetti della presente convenzione, il termine «battello da pesca» deve essere riferito a ogni

nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprietà pubblica o privata, adibito alla pesca

marittima nelle acque salate.

2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, né alle persone

che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.

Art. 2

- 1. I fanciulli di età inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da
- pesca.
- 2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attività a bordo delle navi da pesca,

durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attività:

- a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
- b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
- c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.
- 3. Inoltre la legislazione nazionale può autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli

non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorità scolastica - o un'altra

appropriata

autorità, designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde

all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del

fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato può per lui comportare.

Art. 3

I minori di diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca azionate a

carbone, in qualità di addetti alla stiva o di fuochisti.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi scuola, a condizione

che questo lavoro sia approvato e sorvegliato dalla pubblica autorità.

Omissis

Convenzione 115

Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti

Omissis

Art. 7

1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in

conformità alle disposizioni dell'art. 6, i livelli adequati:

- a) da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o più;
- b) dall'altra, in favore dei minori di anni diciotto.
- 2. Nessun lavoratore di età inferiore ai sedici anni dovrà essere impiegato in lavori comportanti

l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti.

Omissis

Convenzione 123

Convenzione sull'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere

Omissis

Art. 2

1. Le persone che non abbiano raggiunto una età minima determinata non devono essere

impiegate o

lavorare all'interno delle miniere.

2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa età minima in una

dichiarazione annessa alla sua ratifica.

3. L'età minima non può, in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Omissis

Convenzione 124

Convenzione sull'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere

Omissis

Art. 2

1. Un esame medico approfondito per l'attitudine all'impiego ed esami periodici successivi a intervalli

che non superino i 12 mesi saranno richiesti per le persone minori di 21 anni, in vista dell'impiego e del

lavoro in sotterraneo nelle miniere.

2. L'adozione di altre misure concernenti la sorveglianza medica degli adolescenti tra 18 e 21 anni sarà

nondimeno permessa quando l'autorità competente ritenga, dopo parere medico, che tali misure sono

equivalenti a quelle richieste al paragrafo 1), o più efficaci, e dopo avere consultato le organizzazioni

più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate od ottenuto il loro accordo.

Art. 3

- 1. Gli esami medici previsti dall'art. 2 debbono:
- a) essere effettuati sotto la responsabilità e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato

dall'autorità competente;

- b) essere certificati in maniera appropriata.
- 2. Una radiografia dei polmoni sarà richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente,
- se ciò è considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.
- 3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese né per gli

adolescenti né per i loro genitori o tutori.

Omissis

Convenzione 127

Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore

Omissis

Art. 2

- 1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.
- 2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attività economica per i quali lo Stato membro

interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Omissis

Art. 7

1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri

sarà limitato.

2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di

tali carichi dovrà essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Omissis

(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 28 novembre 1970, n. 302.